

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, MACERATINI, ALMIRANTE, FRANCHI FRANCO,
TATARELLA, RALLO**

Presentata il 25 settembre 1984

Organizzazione dell'attività motoria sociale e dello sport agonistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Carta costituzionale ha purtroppo « dimenticato » il fenomeno sportivo che pur era così imponente nel nostro paese già ai tempi della sua emanazione. Da questa carenza di fondo — ed in questa sede sarebbe troppo lungo esaminarne le cause — si ritiene unanimemente che sia derivata la scarsa attenzione dedicata dalla nostra Repubblica allo sport e, in particolare, dal legislatore che, quando è intervenuto, si è limitato a varare provvedimenti di poco respiro, incapaci per la loro stessa natura di incidere positivamente nel settore.

Questo « agnosticismo » del Governo è stato ed è spesso ancora oggi, celebrato come il motivo fondamentale della crescita del fenomeno sportivo, sia a livello ricreativo che agonistico, come lo dimostrano i dati relativi agli sportivi praticanti (7.446.729 atleti assicurati con la

Sportass nel 1982, contro i 2.700.174 del 1973) e gli stessi risultati agonistici che gli atleti italiani hanno ottenuto in campo internazionale, sino alle recenti Olimpiadi di Los Angeles.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha dimostrato in più di una occasione, in particolare con la presentazione nella VII Legislatura di un'organica proposta di legge che la presente attualizza e rinnova, che tale « agnosticismo » sia stato negativo. Lo sport, in tutte le sue accezioni, è una componente troppo importante nella vita del cittadino e dell'intera società per essere abbandonato a se stesso, per ritenere che esso non configuri uno dei più importanti aspetti della nostra vita sociale cui lo Stato deve provvedere. Lo sport è troppo importante sotto il profilo della salute psichica e fisica dei cittadini e sotto il profilo della corretta

educazione dei giovani, per consentire allo Stato di ignorarlo e di astenersi dal provvedere.

Il diritto-dovere dello Stato d'intervenire in questo delicato settore, non contrasta con la legittima autonomia dello sport agonistico, cioè con quella condizione giuridica che preserva l'organizzazione sportiva — frutto del volontarismo e del sacrificio degli appassionati — da ingerenze eccessive e perniciose per ridurre l'organizzazione stessa a strumento di forze ed interessi ad essa estranei.

La proposta di legge che il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sottopone alla vostra attenzione è frutto di questa considerazione e di una constatazione: il mondo dello sport è, sì, cresciuto in questi decenni, ma in modo disarticolato, disorganico, e, soprattutto, senza alcun preciso e finalizzato interessamento dello Stato.

Tutto quello che nel settore socio-sportivo è stato sin'ora realizzato è frutto del sacrificio degli sportivi: ma ciò non è bastato a far sì che lo sport divenisse concreto diritto di ogni cittadino, rivendicabile in quanto tale in qualunque momento della sua vita.

Invece, questo è l'obiettivo che lo Stato deve perseguire. Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale lo sostiene da sempre. Lo ha sostenuto in particolare nella Conferenza dello sport nel novembre del 1982, trovando ampio consenso da parte della grande maggioranza delle forze sportive. Non a caso la proposta di legge che presentiamo è frutto di una vasta consultazione della base e di una proficua collaborazione con il Centro nazionale sportivo 'Fiamma'.

Alla Conferenza dello sport il Governo si impegnò ad agire in favore di un mondo che richiedeva a gran voce il suo intervento. Ma si tratta di una promessa ancora non mantenuta, anche se a più riprese si è parlato di un progetto elaborato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, però a quanto ci consta, tutto è ancora fermo allo stadio di bozza. In questa situazione, la nostra iniziativa assume anche il valore di indispensabile stimolo, e

sta a ribadire che ogni ulteriore ritardo non è più possibile.

Principi generali.

I principi generali che ispirano la proposta di legge sono precisati nel primo degli 89 articoli di cui si compone. In esso si afferma solennemente che «la Repubblica italiana promuove la libera espressione dell'individuo nell'attività motoria, al fine di assicurargli il pieno sviluppo della propria personalità, all'uopo rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e sociale». Viene così introdotto un concetto generale, quello di «attività motoria», che è spiegato negli articoli successivi. Delle diverse branche dell'attività motoria — formativa, terapeutica, sociale ed agonistica — la proposta di legge prende in esame le ultime due, che sono quelle maggiormente legate al concetto di sport ed all'organizzazione che lo promuove. L'attività formativa è oggetto di una proposta di legge già presentata dal nostro gruppo, mentre l'attività terapeutica richiede una normativa specifica strettamente legata alle competenze del Servizio sanitario nazionale.

La distinzione concettuale accennata ci ha consentito di individuare un complesso di norme chiare ed organiche, con le quali vengono delineati gli strumenti essenziali per il concretamento dei principi generali.

Attività motoria sociale.

Un consiglio nazionale per l'attività motoria sociale costituito presso la Presidenza del Consiglio con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri interessati, delle forze sportive, delle regioni, dei comuni, dei sindacati e da dieci esperti, presiederà, coordinandole e stimolandole, le attività delle strutture periferiche operanti in questo settore. Esse consistono essenzialmente nei comuni, i quali, attraverso gli assessorati allo sport, avranno il compito di favorire le iniziative prese da associazioni di cittadini e da

enti di promozione riconosciuti, fornendo ad essi impianti, strutture e finanziamenti.

In questo modo riteniamo di veder realizzato il duplice obiettivo di lasciare al libero svilupparsi dell'associazionismo privato — il solo che possa garantire la sanità e l'efficienza del sistema — l'attività motoria sociale e di garantire la possibilità di esercitare l'azione nel concreto attraverso l'intervento di sostegno, giustificato dalla utilità pubblica della stessa. I finanziamenti ai comuni per queste attività perverranno dalle regioni a statuto ordinario e speciale competenti per territorio.

Attività agonistica.

Se per l'attività sociale si è dovuto creare *ex-novo*, per quella agonistica si è trattato di riordinare l'esistente, ridistribuendo e a volte precisando funzioni e ruoli delle organizzazioni che fin qui hanno operato, e bene, nel settore.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) nel rispetto del principio di autonomia e dei principi olimpici, resta l'organismo principe del settore. Gli viene attribuita la personalità giuridica quale ente privato di pubblica utilità, e viene posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Suoi compiti rimangono quelli tradizionali: potenziare l'attività agonistica; coordinare l'attività sportiva delle federazioni sportive nazionali e di qualunque altro ente che operi nello sport agonistico; programmare, in accordo con le federazioni sportive nazionali, la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi, ai campionati mondiali e continentali; promuovere e gestire concorsi pronostici legati al fatto sportivo.

Il Comitato olimpico nazionale è strutturato in organi centrali e periferici a carattere elettivo. Una novità di rilievo si ha nella composizione degli organi collegiali: in essi sono stati inseriti i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti che, come vedremo più avanti, abbiano scelto di svolgere anche attività agonistica oltre che sociale.

In questo modo, si è ritenuto di superare una ormai sorpassata visione del mondo dello sport, che poneva gli Enti in una situazione di ingiustificata subordinazione a causa del loro carattere polisportivo e dei forti contenuti politico-sociali da essi espressi. Va considerato che, sotto il primo profilo, lo stesso riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano della federazione degli sport per handicappati, a carattere polisportivo, ha fatto cadere questo principio che si era cristallizzato negli anni. Mentre, per il secondo aspetto, non si può disconoscere agli enti, oltre ai servizi resi in decenni di attività, la loro piena legittimità di operare nel mondo dello sport secondo il carattere pluralista della società italiana e delle sue istituzioni.

Quanto alle federazioni sportive nazionali, il loro ruolo risulta esaltato dagli articoli che le riguardano. Innanzitutto con il riconoscimento alle stesse della personalità giuridica di diritto privato e, inoltre, con la conferma della loro potestà tecnica assoluta — sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano — nella disciplina di competenza di ciascuna.

Stato giuridico del personale e permessi sportivi.

Di grande rilievo le norme contenute in questo Capo. Esse prevedono, in accordo con quanto contemplato dall'articolo 14 circa la figura giuridica del Comitato olimpico nazionale italiano, che i dipendenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali siano ad essi legati da contratto di lavoro privatistico, da stipularsi su scala nazionale dai sindacati di categoria. Coloro che, nella fase di attuazione della legge, sceglieranno di mantenere l'attuale rapporto di lavoro parastatale, saranno assorbiti da altri enti. La *ratio* della norma sta nelle gravissime difficoltà in cui Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sono andati incontro a causa dell'inserimento nel parastato. Lo stato giuridico del loro personale, infatti, previsto per enti aventi caratteristiche e

finalità completamente diverse, mal si concilia con le esigenze della organizzazione sportiva, che ha innanzitutto un ruolo di servizio verso praticanti, dirigenti, tecnici che svolgono la loro opera gratuitamente, al di fuori dei normali orari lavorativi.

Eguale trattamento è stato previsto per i dipendenti degli enti di promozione sportiva, attualmente titolari di rapporti di lavoro atipici e non corrispondenti alle loro effettive funzioni, in tutto simili a quelle dei dipendenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni.

Comitato olimpico nazionale italiano, enti e federazioni potranno altresì stipulare contratti individuali di lavoro con personale tecnico e professionale, non inquadrabile nei normali ruoli amministrativi per le peculiarità della loro opera.

Con l'articolo 45, è stato infine riconosciuto un preciso diritto agli sportivi di qualunque categoria — che operino nel quadro delle organizzazioni istituzionali a livello nazionale — di ottenere distacchi e permessi straordinari non retribuiti a questo fine. Una norma identica è stata prevista per i dipendenti dello Stato. In questo modo si ottiene lo scopo di mettere al servizio dello sport la capacità e l'esperienza di persone che, pur non essendo professionalmente impegnate nello sport, sono spesso insostituibili nella realizzazione concreta delle iniziative di sviluppo.

Enti di promozione sportiva.

Riconosciuto, come abbiamo visto, il pieno diritto degli enti di promozione di operare nel settore della attività motoria — al quale tanto hanno dato in termini di impegno e di passione — con gli articoli 46-51 se ne regola la struttura ed il riconoscimento della personalità giuridica.

Gli enti, all'atto della costituzione o successivamente, potranno scegliere se operare nel campo dell'attività motoria sociale, in quello agonistico o in entrambi. Per ciascuno dei due settori, valgono

le norme fin qui ricordate e quelle che vedremo per quanto riguarda il finanziamento.

Società e associazioni sportive.

Le società sportive — massima espressione del volontarismo privato — sono la base portante dell'intera organizzazione sportiva e tali debbono rimanere, com'è nella peculiare tradizione italiana. Perché possano svolgere la loro funzione, esse debbono però essere sorrette ed aiutate. Per farlo, la presente proposta di legge ha individuato lo strumento della concessione della personalità giuridica mediante costituzione delle società sportive in cooperative a responsabilità limitata, in modo da operare senza impedimenti e in piena tranquillità.

Abbiamo previsto una seconda figura di associazionismo: quella delle associazioni sportive. Esse rimangono enti di fatto perché è inimmaginabile — e si finirebbe per impedire lo sviluppo dello sport — costringere chiunque voglia iniziare un'attività sportiva a sopportare oneri che sono propri di una struttura ormai avviata e consolidata nel tempo.

Alle due fasce, vengono riservati gli stessi benefici fiscali, ma le associazioni, che potranno operare sia nel settore agonistico che in quello sociale — mentre alle società è riservato il primo — non avranno diritto di acquistare a titolo gratuito ed oneroso, di contrarre mutui, di possedere ed amministrare se non nella persona fisica del proprio presidente.

Le società, che si costituiranno con atto notarile, saranno registrate in un apposito elenco tenuto dal comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano e avranno accesso al credito sportivo.

Centri sportivi militari e militarizzati.

Due principi che sono alla base della normativa relativa ai centri sportivi militari e militarizzati: le forze armate e i corpi militari e militarizzati hanno il dovere di garantire ai loro appartenenti, in

servizio di leva, di prima nomina e permanente effettivo, il diritto alla attività motoria sociale; hanno inoltre il dovere di facilitare il loro impegno agonistico attraverso appositi centri, che potranno operare all'interno delle federazioni sportive nazionali.

Diverso il discorso per quanto riguarda gli atleti che, inquadrati in società o associazioni sportive, debbono svolgere il servizio militare di leva. Essi rimangono tesserati per la società di appartenenza, e le forze armate, a coloro che siano dichiarati di interesse nazionale o olimpico, devono garantire la possibilità di proseguire gli allenamenti all'interno di apposite strutture specializzate, senza inserirli d'ufficio nell'ambito dei loro centri operanti nel settore agonistico. Coloro che svolgono attività agonistica non inferiore al livello di « interesse regionale » dovranno essere assegnati a reparti vicini alla sede abituale del loro impegno sportivo e dovrà essere loro consentito di proseguire la partecipazione all'attività agonistica e agli allenamenti.

Sport ed emigrazione.

Ha destato sensazione alle Olimpiadi di Los Angeles il caso di Pasquale Passarelli, medaglia d'oro nella lotta greco-romana categoria 57 chilogrammi. L'atleta, indiscutibilmente italiano, ha infatti gareggiato e vinto con i colori della squadra tedesco-occidentale. Eppure, si tratta di un emigrato di prima generazione, nato in Italia e trasferitosi in Germania al seguito della famiglia. Un caso ben diverso, dunque, da quelli dei tanti italo-americani che affollano le rappresentative degli Stati Uniti d'America. Soprattutto perché, mentre l'emigrazione nell'America del nord, ormai cessata, ha assunto subito carattere permanente, quella nei paesi europei e nell'America latina è in larga misura una emigrazione provvisoria, che non spezza i legami con la Patria, nella quale l'emigrato vuole fermamente fare ritorno.

Come è potuto accadere, dunque, che Pasquale Passarelli abbia cambiato na-

zionalità, come tanti altri giovani emigrati e sportivi? È presto detto. Così come lo Stato poco si interessa degli italiani costretti a vivere all'estero sul piano dell'assistenza sociale, per non parlare della garanzia dei diritti civili e politici, così poco si è interessato dei problemi del tempo libero. Il giovane emigrato che vuole fare sport si trova costretto a scegliere o l'organizzazione sportiva del paese ospitante, con conseguente progressiva perdita dell'identità nazionale, o il nulla. Se compirà la prima scelta, qualora cresca agonisticamente, sarà costretto ad acquisire la nazionalità di quel paese per non avere limitazioni, per poter arrivare ai vertici. Ma egli per l'organizzazione sportiva italiana non esiste. Anzi, essendo tesserato per una federazione straniera, viene considerato straniero.

Gli articoli 75-77 della presente proposta di legge, mirano a colmare questa grave lacuna, che è colpa imperdonabile dello Stato nei confronti degli emigrati. Mirano cioè a consentire ai giovani figli degli italiani all'estero di fare sport all'interno di associazioni sportive italiane affiliate alle federazioni e agli enti italiani. Sarà compito del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni stabilire con i corrispettivi enti dei paesi di emigrazione accordi tali che consentano a queste associazioni di usufruire degli impianti, delle attrezzature e dell'organizzazione sportiva locale. Ma i risultati agonistici saranno ritenuti pienamente validi ai fini dell'ordinamento sportivo italiano.

Impianti sportivi.

La proposta di legge affida alle regioni il compito di erogare finanziamenti (a comuni, consorzi di comuni, società ed enti di promozione) per la costruzione, il riattamento e la gestione degli impianti sportivi, nel quadro di un piano di interventi che tenga conto delle realtà sportive esistenti. Ogni intervento dovrà essere svolto con la supervisione tecnica del Comitato olimpico nazionale italiano per-

ché sia garantita la rispondenza degli impianti ai fini agonistici.

Per quanto riguarda gli impianti scolastici, viene stabilito che essi, compatibilmente con le esigenze didattiche, siano messi a disposizione di società e associazioni sportive ed enti di promozione, che contribuiranno agli oneri determinati dall'uso degli impianti in misura non superiore al trenta per cento.

Finanziamenti.

Sono tre le principali fonti di finanziamento individuate dalla proposta di legge per l'attività agonistica e per quella sociale. Nel settore agonistico, si hanno in primo luogo i concorsi pronostici legati allo spettacolo sportivo ed in secondo luogo, a livello locale, le regioni. Nel settore sociale le regioni e, per il funzionamento del Consiglio nazionale per l'attività motoria sociale, la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La novità sostanziale contenuta nella proposta è quella dell'articolo 84, che stabilisce la ripartizione dei proventi del Totocalcio e di ogni altro concorso pronostici che, con l'esclusione di quelli di competenza dell'UNIRE, potranno essere organizzati e gestiti solo dal Comitato olimpico nazionale italiano, in collaborazione con le federazioni competenti.

Si è ritenuto che lo Stato sia doverosamente tenuto a rinunciare ad ogni pretesa su tali proventi, venendo con ciò incontro ad una esigenza che le forze sportive sottolineano invano da decenni. Ciò perché la sottrazione di una fetta degli introiti dei concorsi pronostici da parte dell'erario contrasta con i principi di socialità che sono alla base della presente proposta di legge e che informano la Costituzione.

Da qui, la proposta di giungere, nell'arco di sei anni, alla completa estinzione dell'imposta unica, con una progres-

sione in diminuzione abbastanza lenta in modo da consentire al Ministero delle finanze di individuare adeguate fonti sostitutive. Nell'anno dell'entrata in vigore della legge, l'imposta dovrà essere applicata nella misura del venti per cento, per scendere l'anno successivo al sedici, poi ancora al dodici, all'otto e al quattro per cento fino ad essere uguale a zero nel sesto anno.

Contemporaneamente il montepremi sarà aumentato in tre anni dal trentotto al quarantadue per cento, poiché solo un alto montepremi potrà garantire la stabilità del numero delle scommesse indispensabile per la programmazione dell'attività sportiva. La percentuale destinata al Comitato olimpico nazionale italiano aumenterà dal ventisette al trentasette per cento in fasi successive; quella del credito sportivo dal quattro al sei per cento, quella riservata alle spese di gestione rimarrà attestata all'otto per cento.

Una percentuale fissa — il tre nel primo anno, il sette nel sesto — sarà inoltre assegnata agli enti di promozione sportiva per lo svolgimento dell'attività agonistica.

Onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge non pretende di risolvere come una bacchetta magica tutti i problemi dello sport italiano. Ma certo la sua approvazione rappresenterebbe un primo importante passo verso il riconoscimento giuridico di questo settore sociale, dal quale dipende in maniera forse determinante la buona salute — in tutti i sensi — delle generazioni future.

È con questa convinzione che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale la sottopone alla vostra attenzione, ed insiste affinché questa iniziativa, e quelle di altri gruppi sul medesimo argomento, non finiscano come le troppe non esaminate dal Parlamento nelle trascorse legislature.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

La Repubblica italiana promuove la libera espressione dell'individuo nella attività motoria al fine di assicurargli il pieno sviluppo della propria personalità, all'uopo rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico e sociale; riconosce l'attività motoria formativa, sociale ed agonistica come momenti essenziali per l'educazione del cittadino, nonché quale valido strumento per la salvaguardia della salute. Tutela il diritto dei cittadini al libero associazionismo sportivo.

ART. 2.

L'attività motoria si articola in: formativa, terapeutica, sociale ed agonistica.

ART. 3.

L'attività motoria sociale è quella branca delle attività motorie che, nell'imitazione del gesto sportivo e nell'accettazione semplificata dei regolamenti, ed attraverso l'uso del movimento razionale, consente di raggiungere e mantenere il migliore equilibrio psicofisico della persona umana in ogni fascia d'età.

ART. 4.

Lo sport agonistico è quella branca delle attività motorie che si estrinseca come libera espressione dell'uomo nel massimo impegno della sua unità psico-

fisica portandolo a sfruttare in modo razionale tutte le proprie risorse morali e motorie alla ricerca del primato.

ART. 5.

L'attività motoria sociale e lo sport agonistico nelle rispettive competenze si articolano attraverso:

- a) il consiglio nazionale per l'attività motoria sociale;
- b) gli assessorati allo sport delle regioni e dei comuni;
- c) il comitato olimpico nazionale italiano;
- d) le federazioni sportive nazionali;
- e) gli enti di promozione sportiva;
- f) le associazioni e le società sportive;
- g) i centri sportivi militari e militarizzati.

TITOLO II.

ATTIVITÀ MOTORIA SOCIALE

CAPO I.

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ MOTORIA SOCIALE

ART. 6.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il consiglio nazionale per l'attività motoria sociale, che nel rispetto delle autonomie dei singoli organismi, ha il compito di individuare e promuovere ogni iniziativa tendente a sviluppare l'attività motoria sociale.

A tali fini:

- a) individua le problematiche riguardanti la pratica dell'attività motoria sociale;

b) predispone annualmente direttive di massima, determinando la priorità degli interventi che ritiene opportuno vengano attuati nel settore di sua competenza;

c) predispone una relazione annuale sullo stato dell'attività motoria sociale nel paese;

d) predispone il proprio regolamento interno.

ART. 7.

Il consiglio nazionale per l'attività motoria sociale è composto:

1) dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che lo presiede;

2) dal capo dell'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva quale rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;

3) da un rappresentante del Ministro della sanità;

4) da un rappresentante del Ministro del turismo e dello spettacolo;

5) da tre rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano;

6) dai presidenti nazionali degli enti di promozione sportiva riconosciuti a norma della presente legge;

7) dagli assessori allo sport delle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario e delle province autonome di Trento e Bolzano;

8) da dieci esperti nelle problematiche dell'attività motoria sociale designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

9) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, uno per il nord, uno per il centro ed uno per il meridione e le isole;

10) da un rappresentante per ciascuno dei sindacati nazionali presenti nel

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. I rappresentanti dei vari Ministri non possono avere qualifiche inferiori a dirigente superiore o equiparate.

ART. 8.

Il consiglio nazionale per l'attività motoria e sociale è assistito da un proprio segretariato alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le attuali competenze in materia del Ministero del turismo e dello spettacolo sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

CAPO II.

STRUTTURE PERIFERICHE

ART. 9.

Lo sviluppo dell'attività motoria sociale in sede locale è affidato agli assessorati allo sport dei comuni, i quali hanno il compito di favorire le iniziative prese da associazioni di cittadini e da enti di promozione sportiva riconosciuti, fornendo ad essi impianti, strutture e finanziamenti.

ART. 10.

L'assessorato allo sport, in base alle richieste pervenutegli, coordina l'utilizzazione degli impianti di proprietà comunale, concedendone la disponibilità ai singoli richiedenti per l'effettuazione di corsi e manifestazioni che rivestano carattere sociale, ferma restando, comunque, la precedenza all'attività sportiva agonistica.

ART. 11.

Quando l'ente organizzatore non ha a disposizione gli operatori, questi gli sono

forniti dall'assessorato che li sceglie nel ruolo da esso stesso predisposto con apposito regolamento, dando in graduatoria la preferenza ai diplomati dell'Istituto statale di educazione fisica e assumendo a proprio carico le relative spese secondo tabelle prefissate.

ART. 12.

L'assessorato elargisce contributi in denaro a parziale copertura delle spese ivi compresi i compensi per gli operatori messi a disposizione dall'ente organizzatore, sempre nei limiti previsti dal ruolo di cui all'articolo 11.

ART. 13.

Per le attività di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, il comune riceve i finanziamenti da parte dell'ente regione competente per territorio in base a quanto previsto dall'articolo 78 della presente legge.

TITOLO III.

ATTIVITÀ AGONISTICA

CAPO I.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)

ART. 14.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con sede in Roma, è persona giuridica quale ente privato di interesse pubblico dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa. Esso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Repubblica con proprio decreto riconosce al Comitato olimpico nazionale italiano la personalità giuridica.

ART. 15.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (CIO) provvede:

1) a potenziare lo sport agonistico nazionale e la sua organizzazione;

2) a coordinare l'attività sportiva agonistica delle federazioni riconosciute esercitando poteri disciplinari;

3) a vigilare sulle attività sportive delle federazioni non riconosciute e di qualunque altro ente esercitante in campo sportivo agonistico;

4) a programmare, in accordo con le federazioni interessate, la partecipazione degli atleti alle olimpiadi, ai campionati del mondo ed a quelli continentali;

5) a promuovere ed organizzare i concorsi pronostici connessi con le attività sportive provvedendo alla loro gestione.

ART. 16.

Sono organi centrali del Comitato olimpico nazionale italiano:

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale;
- e) i revisori dei conti.

Sono organi periferici del Comitato olimpico nazionale italiano:

- 1) i comitati e i consigli regionali;
- 2) i comitati e i consigli provinciali.

ART. 17.

Il consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano è composto

dai presidenti delle federazioni sportive riconosciute e dai presidenti degli enti di promozione sportiva che svolgono attività agonistica, riconosciuti in base alla presente legge, tutti con diritto di voto.

Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano; le mansioni di segretario sono esercitate dal segretario generale. Quando l'assemblea è convocata per la elezione della giunta esecutiva o per l'assunzione di impegni eccedenti l'ordinaria amministrazione, le mansioni del segretario sono svolte da un notaio.

Alle riunioni del consiglio nazionale partecipano, con voto consultivo, i membri italiani del Comitato olimpico internazionale, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i presidenti delle federazioni sportive nazionali aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano.

Il consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno; entro il primo trimestre successivo al compimento del quadriennio olimpico l'assemblea provvede al rinnovo degli organi direttivi.

La convocazione del consiglio nazionale in via straordinaria ha luogo su iniziativa del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano o su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi componenti con diritto di voto ed in base a specifico ordine del giorno.

L'assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18.

Il consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano:

- 1) designa il presidente;
- 2) elegge fra i propri componenti due vice presidenti;
- 3) elegge fra i propri componenti la giunta esecutiva;
- 4) nomina il segretario generale;

5) stabilisce annualmente gli indirizzi dell'attività dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, in attuazione delle direttive del Comitato olimpico internazionale;

6) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni; approva il conto consuntivo e la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;

7) delibera, ai sensi della presente legge, sulle domande di riconoscimento delle nuove federazioni sportive nazionali, ne approva gli statuti ed i regolamenti interni e nomina, quando del caso, i commissari straordinari;

8) delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al presidente e l'ammontare dei gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali;

9) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica in ciò vincolando le federazioni interessate;

10) delibera il regolamento organico, nonché quello di amministrazione e contabilità;

11) approva il contratto collettivo nazionale di lavoro che regola il rapporto con i dipendenti amministrativi del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali;

12) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta o di cui sia stata chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci dei suoi componenti.

ART. 19.

La giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano è formata dal presidente del CONI, dai due vice presidenti e da altri sei componenti eletti dal consiglio nazionale fra i presidenti di federazioni sportive nazionali e degli enti

di promozione sportiva riconosciuti che svolgono attività agonistica purché questi ultimi abbiano almeno quattro anni di anzianità in carica.

Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, di norma, convoca la giunta esecutiva una volta al mese ed ogni qualvolta è necessario.

La giunta esecutiva è inoltre convocata su richiesta scritta con apposito ordine del giorno sottoscritto da almeno cinque componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti.

ART. 20.

La giunta esecutiva:

1) provvede alla gestione amministrativa del Comitato olimpico nazionale italiano secondo le direttive del consiglio nazionale;

2) predispone la relazione sulla gestione amministrativa, lo stato di previsione delle entrate e della spesa, il conto consuntivo e le relative variazioni;

3) esercita il potere di controllo sui servizi, sugli uffici, sul personale e sugli organi periferici del Comitato olimpico nazionale italiano;

4) esamina gli statuti e i regolamenti interni delle federazioni nazionali e li propone all'approvazione del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

5) esamina ed approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi delle federazioni e degli enti di promozione sportiva riconosciuti e che svolgono attività agonistica;

6) predispone le norme relative all'ordinamento degli uffici ed alla assunzione del personale dipendente dal Comitato olimpico nazionale italiano;

7) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'ente nonché su tut-

te le materie non espressamente riservate al consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o al presidente;

8) adotta le deliberazioni d'urgenza in sostituzione del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano e le sottopone a ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;

9) istruisce le pratiche relative alle domande di riconoscimento di nuove federazioni sportive nazionali e di nuovi enti di promozione sportiva;

10) nomina e revoca, su proposta delle competenti federazioni sportive, i segretari generali delle federazioni.

ART. 21.

I verbali delle riunioni del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano e della giunta esecutiva sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario nonché, quando necessario dal notaio, devono essere approvati nella prima riunione successiva dell'organo.

ART. 22.

Il Comitato olimpico nazionale italiano, ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di previsione della spesa, il conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul programma da attuare nel nuovo anno oppure a più lunga scadenza. Tali documenti devono contenere anche la sintesi dei dati amministrativi-programmatici delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

ART. 23.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso, ha facoltà di disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano per

persistente inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, oltre che per omissione di atti dovuti nell'esercizio delle loro funzioni tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.

ART. 24.

Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in base alla designazione effettuata dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano; dura in carica quattro anni e può essere confermato in immediata successione di tempo per una sola volta.

La carica di presidente del Comitato olimpico nazionale italiano è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società ed associazioni sportive. In caso di vacanza della carica per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario la cui gestione non può eccedere la durata di sei mesi.

ART. 25.

Il presidente, a tutti gli effetti, rappresenta il Comitato olimpico nazionale italiano sia nei rapporti interni sia rispetto ai terzi; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; adotta i provvedimenti d'urgenza, nonché quelli relativi alle azioni ed alla resistenza in giudizio sottoponendole a ratifica della giunta esecutiva alla prima riunione successiva; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita i poteri a lui demandati da legge o regolamento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento è sostituito dal vice presidente più anziano di carica o a parità di carica più anziano di età.

ART. 26.

Il segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano è nominato dal consiglio nazionale fra una rosa di almeno tre nominativi proposti dalla giunta esecutiva.

Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici del personale; collabora con il presidente all'attuazione delle deliberazioni; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il suo rapporto di lavoro è regolato ai sensi dell'articolo 44 della presente legge.

ART. 27.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

Un revisore effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina, su proposta della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, i revisori dei conti i quali, nel proprio seno, eleggono il presidente. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

ART. 28.

In ogni regione è istituito un comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano con il compito di coordinare, promuovere e disciplinare le attività sportive nella regione stessa secondo le direttive del Comitato olimpico nazionale italiano.

Ogni comitato regionale è composto da sette membri, uno dei quali deve essere un rappresentante degli enti di promozione sportiva riconosciuti che svolgono attività agonistica nella regione.

I componenti sono eletti ogni quattro anni dall'assemblea dei presidenti regionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti che svolgono attività agonistica; tale assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno.

I componenti del comitato regionale eleggono nel loro seno il presidente che dura in carica quattro anni.

La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive.

ART. 29.

I presidenti provinciali delle federazioni sportive nazionali ed i responsabili provinciali degli enti di promozione sportiva riconosciuti che svolgono attività agonistica compongono il consiglio provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano che si riunisce almeno una volta l'anno; ogni quattro anni esso elegge nel proprio seno il comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da cinque membri il quale ha il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive della provincia in base alle direttive del comitato regionale.

I componenti del comitato provinciale eleggono nel loro seno il presidente, che dura in carica quattro anni; la carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive.

Il comitato provinciale ha l'obbligo della tenuta dei registri delle società sportive di cui all'articolo 57 della presente legge; a tal fine il Comitato olimpico nazionale italiano per ciascuna provincia destina un proprio funzionario per la conservazione del registro.

CAPO II.

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

ART. 30.

Le federazioni sportive nazionali sono enti privati con personalità giuridica

sottoposti al controllo del Comitato olimpico nazionale italiano. Ciascuna di esse coordina tutte le attività riguardanti la disciplina sportiva di propria competenza.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, è riconosciuta la personalità giuridica alle federazioni sportive nazionali già esistenti elencate nell'allegato A alla presente legge.

Per le nuove federazioni sportive nazionali il decreto è emanato entro dieci giorni dal loro riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

ART. 31.

Le federazioni sportive nazionali hanno il compito:

a) di curare, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, la preparazione degli atleti delle rispettive specialità per la partecipazione alle olimpiadi, ai campionati del mondo ed a quelli continentali;

b) di indire annualmente i campionati nazionali assoluti e di categoria;

c) di promuovere ed organizzare incontri internazionali, di partecipare a quelli indetti da federazioni straniere curando l'adeguata preparazione degli atleti;

d) di provvedere alla preparazione ed alla specializzazione di allenatori, organizzatori ed ufficiali di gara;

e) di coordinare, potenziare e disciplinare le attività delle società e delle associazioni sportive affiliate.

ART. 32.

Sono organi di ciascuna federazione:

- 1) l'assemblea federale;
- 2) il consiglio federale;
- 3) la presidenza nazionale;

- 4) il presidente;
- 5) il segretario generale;
- 6) i revisori dei conti;
- 7) i comitati regionali e provinciali.

ART. 33.

L'assemblea federale, composta dai rappresentanti delle società, delle associazioni sportive, delle categorie tecniche come arbitri, giudici, cronometristi, allenatori e simili, è convocata in via ordinaria ogni due anni; alla scadenza di ogni quadriennio olimpico provvede al rinnovo delle cariche elettive.

In via straordinaria può essere convocata con specifico ordine del giorno su richiesta scritta di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 34.

L'assemblea ordinaria procede all'elezione tra i propri componenti del presidente della federazione, dei membri del consiglio federale e del collegio dei revisori dei conti. Gli eletti durano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

ART. 35.

Il consiglio federale è composto da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto membri, si riunisce ogni sei mesi, oppure, in via straordinaria, su iniziativa del presidente federale o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti in base a specifico ordine del giorno.

ART. 36.

La presidenza nazionale, oltre al presidente, è formata da sei persone elette dal consiglio federale tra i propri membri.

I componenti la presidenza nazionale coadiuvano il presidente nella gestione della federazione ed eleggono nel loro seno uno o più vice presidenti.

Le riunioni hanno luogo una volta al mese e, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di almeno quattro dei suoi componenti, in base ad uno specifico ordine del giorno.

ART. 37.

Il presidente rappresenta la federazione a tutti gli effetti e ne assume i poteri e le responsabilità.

In caso di assenza o impedimento del presidente, subentra il vice presidente anziano, per un periodo non superiore ai novanta giorni, alla scadenza dei quali ha l'obbligo di convocare entro quindici giorni l'assemblea per il rinnovo della carica.

ART. 38.

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; almeno uno degli effettivi deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

I revisori effettivi e quelli supplenti sono eletti dall'assemblea fra persone anche non rappresentanti società o associazioni federate, tranne uno effettivo che viene nominato dalla giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano e che, ove necessario, provvede alla sua sostituzione.

ART. 39.

Ogni federazione ha un segretario generale nominato dalla giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano su proposta del consiglio federale.

Al segretario generale compete la direzione e la sorveglianza degli uffici e del personale; ha il dovere di collaborare con il presidente e con gli altri organi federali.

Può essere sostituito, a propria richiesta o per decisione del consiglio federale d'intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano sulla base di comprovati motivi.

Il suo rapporto di lavoro è regolato ai sensi dell'articolo 44 della presente legge.

ART. 40.

La federazione sportiva gestisce autonomamente i proventi che, di norma, sono costituiti:

1) dalla partecipazione alla ripartizione degli utili dei proventi dei concorsi pronostici e lotterie, come previsto dall'articolo 83 della presente legge;

2) da contributi del Comitato olimpico nazionale italiano;

3) dai proventi delle affiliazioni delle società ed associazioni sportive;

4) dai proventi del tesseramento degli atleti;

5) dai proventi di manifestazioni sportive;

6) dagli utili della gestione dei fondi, titoli, valori, immobili, impianti;

7) da lasciti o donazioni;

8) da altre entrate, purché non in contrasto con la legge e con gli scopi istituzionali.

ART. 41.

Ogni federazione costituisce i propri comitati regionali e provinciali i cui membri sono eletti dall'assemblea delle società, associazioni e categorie tecniche federate, operanti nel territorio interessato, nel numero fissato dalla presidenza nazionale della federazione stessa in relazione allo sviluppo associativo ed agonistico di ogni regione.

CAPO III.

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

ART. 42.

Lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali è di tipo privatistico ed è regolato da un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra il consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano ed i lavoratori rappresentati dai sindacati appartenenti alle confederazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonché, ai sensi della legge 30 maggio 1970, n. 300, dagli altri sindacati costituiti tra i dipendenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali.

Il contratto dei singoli dipendenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni è stipulato direttamente tra gli stessi ed il presidente dell'ente interessato.

ART. 43.

I dipendenti del Comitato olimpico nazionale italiano attualmente rientranti nella categoria parastatale debbono scegliere se accettare l'inquadramento nel contratto privatistico di cui al precedente articolo, oppure rimanere nel parastato con conseguente trasferimento ad altro ente.

ART. 44.

Il personale tecnico professionale ha un rapporto privatistico regolato da contratti stipulati individualmente da ogni singolo operatore con il presidente del

Comitato olimpico nazionale italiano o della federazione sportiva nazionale interessata.

ART. 45.

Dirigenti e tecnici operanti a livello non inferiore a quello nazionale nell'ambito del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e società sportive, possono ottenere dai rispettivi datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, distacchi non retribuiti dalla loro normale attività lavorativa, per assolvere alle funzioni del loro incarico sportivo.

Il distacco ottenuto in base al presente articolo non interrompe il rapporto di lavoro nella garanzia prevista per quanto riguarda la tutela sanitaria e la maturazione dell'indennità di quiescenza.

Detti distacchi non possono avere durata inferiore a un mese e in qualsiasi caso non si protraggono oltre l'anno solare relativo alla scadenza del quadriennio olimpico.

Gli atleti di interesse nazionale ed olimpico, classificati dalle singole federazioni, possono usufruire dei distacchi previsti dalla presente legge.

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, inoltre, devono concedere permessi straordinari non retribuiti per assenza dal lavoro sino ad un mese complessivo per ogni anno solare, previa giustificata richiesta scritta ed in relazione ad esigenze sportive o organizzative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale.

Possono, inoltre, beneficiare di tali permessi dirigenti, tecnici ed atleti che operano nell'ambito nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva che svolgono attività agonistica.

In alternativa a quanto previsto dal quinto comma, i dipendenti statali che hanno diritto di fruire di un mese di congedo straordinario retribuito per ogni anno solare, per motivi di famiglia o per motivi di salute, possono, qualora si tro-

vino nelle condizioni previste dalla predetta norma, utilizzare il periodo suddetto anche per svolgere attività sportiva.

TITOLO IV. ASSOCIAZIONISMO

CAPO I.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. 46.

Sono enti di promozione sportiva le organizzazioni polisportive a carattere nazionale che perseguono lo scopo di diffondere la pratica sportiva agonistica e/o motoria sociale.

ART. 47.

Gli enti di promozione sportiva che rispondono ai requisiti stabiliti dalla presente legge sono riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in esso deve essere specificato se l'ente svolge attività agonistica o motoria sociale, oppure entrambe, conformemente alle risultanze della documentazione presentata in base all'articolo 48.

Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto il Presidente della Repubblica attribuisce all'ente di promozione sportiva la personalità giuridica.

ART. 48.

Gli enti di promozione sportiva per ottenere il riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri presentano domanda corredata:

- 1) da copia autentica dell'atto costitutivo;
- 2) da copia autentica dello statuto;

3) dalla dichiarazione del consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano attestante l'affiliazione all'ente di non meno di trecento fra società ed associazioni che svolgono attività nell'ambito delle federazioni sportive nazionali, nonché la sua effettiva presenza organizzata in campo agonistico in almeno quindici regioni;

4) dalle dichiarazioni di almeno cinquecento assessorati comunali allo sport appartenenti ad almeno quindici regioni, attestanti che l'ente, tramite i suoi comitati locali o associazioni ad esse affiliate, svolge attività motoria sociale nel comune di competenza dell'assessorato dichiarante;

5) dall'elenco dei tesserati, che non possono essere meno di cinquantamila.

Dall'atto costitutivo e dallo statuto deve risultare che l'ente di promozione sportiva agisce senza alcun fine di lucro e applica i principi democratici nella propria organizzazione interna.

L'ente che intende svolgere esclusivamente attività agonistica non deve presentare la dichiarazione di cui al numero 4); quello che esclude l'attività motoria sociale non deve presentare le attestazioni di cui al numero 3). In caso di alligazione dei documenti di entrambi i gruppi l'ente è riconosciuto nei due settori.

ART. 49.

Gli enti di promozione sportiva, già riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano all'entrata in vigore della presente legge ed elencati nell'allegato B, ottengono di diritto il riconoscimento previsto dall'articolo 47 e sono riconosciuti operanti in entrambi i settori di attività.

Il decreto del Presidente della Repubblica che riconosce ad essi la personalità giuridica è emesso entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 50.

L'atto costitutivo dell'ente di promozione sportiva deve contenere le generalità dei soci promotori, la denominazione, la sede, le condizioni di ammissione, di recesso e di decadenza dei soci, e quanto altro previsto dalla presente legge per le società sportive.

All'atto costitutivo, di cui fa parte integrante, è allegato lo statuto.

Gli enti di promozione sportiva sono obbligati alla tenuta dei registri previsti per le società sportive ed usufruiscono dei benefici ad esse concessi dall'articolo 61 della presente legge. Trattandosi, inoltre, di enti che svolgono le loro attività senza fini di lucro, sono esentati dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi.

Gli enti di promozione sportiva riconosciuti e che svolgono attività agonistica presentano ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredato da una relazione e dai documenti giustificativi, alla giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano, che lo esamina per l'approvazione ai sensi dell'articolo 20, n. 5, della presente legge.

ART. 51.

Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e di quello tecnico, dipendente dagli enti di promozione sportiva, è regolato analogamente a quanto previsto per il personale del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali ai sensi degli articoli 42 e 44 della presente legge.

CAPO II.

SOCIETÀ SPORTIVE

ART. 52.

Ai fini dello sviluppo delle attività agonistiche le persone che intendono pro-

muovere iniziative continuativamente organizzate si costituiscono in società cooperative a responsabilità limitata, e dalla presente legge denominate società sportive.

La costituzione deve avvenire per atto pubblico, in carta libera, sottoscritto da almeno undici soci fondatori.

L'atto costitutivo deve contenere:

a) le generalità dei soci fondatori, il loro domicilio, la cittadinanza;

b) la denominazione della società e la indicazione della sede;

c) l'oggetto sociale, ivi compreso lo svolgimento di attività agonistica nell'ambito di una o più federazioni sportive nazionali;

d) la quota corrisposta da ciascun socio fondatore o il valore dei crediti o il tipo di prestazione conferiti;

e) l'esclusione di qualsiasi finalità di lucro;

f) la obbligatorietà del reimpiego degli utili di gestione esclusivamente per il potenziamento delle attività istituzionali e del patrimonio sociale;

g) la destinazione, in caso di scioglimento della società, degli utili e del patrimonio residuo a fini di pubblica utilità;

h) le generalità degli amministratori ed i loro poteri, con la precisazione della persona cui spetta la rappresentanza della società;

i) la riserva di designare i componenti del collegio sindacale;

l) la durata della società.

Lo statuto sociale, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo ed è a questo allegato.

ART. 53.

Il notaio deposita l'atto costitutivo con gli allegati presso l'ufficio del registro del comitato provinciale del Comita-

to olimpico nazionale italiano nella cui circoscrizione è fissata la sede sociale.

Il comitato provinciale, verificato l'adempiimento delle condizioni stabilite dalla presente legge, accertata l'affiliazione della società ad una o più federazioni sportive, procede alla iscrizione. In caso contrario, con lettera raccomandata, rinvia gli atti con le proprie osservazioni al presidente della società.

Tutti gli atti di cui sopra sono esenti da imposte, tasse, diritti e spese di qualsiasi natura salvo l'onorario del notaio.

ART. 54.

Lo statuto, tra l'altro, deve contenere:

a) la precisa determinazione dell'oggetto sociale;

b) le modalità per l'elezione delle cariche sociali nel rispetto dei principi democratici;

c) il divieto di distribuire utili ai soci; tali utili devono essere impiegati per fini istituzionali della società;

d) le norme per l'ammissione a socio, decorrenza, diritti, doveri, recesso e decadenza;

e) la precisazione dei poteri dell'assemblea sociale, cui comunque spettano l'approvazione del conto consuntivo e della previsione delle entrate e della spesa, l'elezione del presidente, dei componenti il consiglio direttivo, dei revisori dei conti, la decisione sullo scioglimento della società, sulle modifiche statutarie, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento;

f) le modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, ivi compresa la convocazione su richiesta dei soci, che non può essere prevista in misura superiore ad un quarto dei soci stessi;

g) le modalità di costituzione dell'assemblea, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione;

h) la durata in carica del consiglio direttivo per un periodo non superiore ai due anni con facoltà di conferma anche immediatamente successiva;

i) la durata dell'esercizio sociale e la determinazione del suo periodo di svolgimento;

l) le garanzie del diritto di recesso del socio in qualsiasi momento;

m) la regolamentazione del pagamento delle quote o del conferimento delle prestazioni;

n) la composizione del collegio sindacale;

o) quant'altro previsto dalla presente legge.

Le modifiche dello statuto devono essere depositate presso l'ufficio del registro del comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano.

Devono inoltre essere depositati gli atti concernenti il trasferimento della sede sociale e le nomine dei nuovi componenti il consiglio direttivo.

ART. 55.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti e fra i suoi componenti; egli partecipa di diritto alle riunioni di qualsiasi organo sociale.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea, con le formalità del precedente comma ed è composto da almeno 6 membri.

ART. 56.

Il collegio sindacale si compone di almeno tre componenti effettivi e due supplenti.

ART. 57.

La società sportiva deve tenere i seguenti libri obbligatori:

a) il libro dei soci, nel quale devono essere indicate tutte le modifiche relative ai soci stessi;

b) il libro dei verbali dell'assemblea e di ciascun organo collegiale;

c) il libro giornale, con la indicazione di tutte le operazioni economiche.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e chiedere estratti delle delibere nei quindici giorni che precedono il giorno dello svolgimento dell'assemblea.

I libri, annualmente, devono essere vidimati gratuitamente dal comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano.

ART. 58.

Gli amministratori hanno l'obbligo di redigere il bilancio con chiarezza e precisione in modo da rendere evidente la situazione patrimoniale della società.

Il bilancio deve indicare chiaramente le riserve ed i criteri di valutazione degli elementi all'attivo. Il bilancio, corredato dai relativi documenti giustificativi, deve essere depositato nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea; una volta che questa lo ha approvato, esso va depositato presso l'apposito ufficio del comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano.

La società sportiva è esentata dalla presentazione della denuncia dei redditi.

ART. 59.

Le società possono stare in giudizio, acquistare a titolo gratuito o oneroso, contrarre mutui, possedere ed amministrare:

- 1) i conferimenti dei soci;
- 2) gli incassi ed i proventi di manifestazioni e di attività sportive;
- 3) gli immobili sociali;
- 4) gli impianti destinati all'esercizio della pratica sportiva;
- 5) i contributi e le sovvenzioni delle federazioni sportive nazionali, di enti pubblici e privati;

6) i lasciti e le donazioni;

7) i beni patrimoniali.

ART. 60.

La cessazione dei requisiti previsti dalla presente legge per le società sportive comporta la decadenza dei relativi benefici.

Gli atti compiuti al fine di effettuare una attività diversa da quella sportiva o con i quali dissimulare fini o scopi estranei allo statuto della società sono nulli ed investono la personale responsabilità di quanti li hanno posti in essere o vi hanno coscientemente partecipato.

Gli atti che determinano la decadenza dai benefici di cui alla presente legge sono sottoposti ai conservatori del registro previsto all'articolo 29, ultimo comma, che, anche con l'audizione delle parti, li rimettono con proprio parere non vincolante alla decisione del comitato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano.

Le parti interessate, avverso la decisione del comitato provinciale, possono adire, entro quindici giorni dalla comunicazione, il comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano che decide nei quindici giorni successivi alla data del ricevimento degli atti. Nel caso di non acquiescenza le parti, entro trenta giorni, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 61.

Le società sportive hanno accesso all'istituto per il credito sportivo e godono dei benefici fiscali per gli atti inerenti alla operazione di credito, con esclusione di qualsiasi aggravio di imposte, tasse, diritti o tributi erariali o locali. Tutte le attività compiute dalle società ed inerenti l'organizzazione e la pratica sportiva sono esenti da qualsiasi imposta, tassa, tributo o diritto erariale o locale.

Contributi, lasciti e donazioni a favore delle società sportive sono detraibili dai relativi imponibili per le imposte dirette ed indirette e sono esentati dalle ritenute previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le esenzioni sono applicate d'ufficio in riferimento alla presente legge di cui è fatta menzione in calce ai relativi atti.

Ogni operazione economica effettuata dalla società sportiva, purché inerente ai propri fini istituzionali, è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

ART. 62.

La società sportiva è patrimonialmente distinta dalle federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva cui è affiliata.

CAPO III.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ART. 63.

Le associazioni sportive, considerate agli effetti della presente legge quali associazioni di fatto, sono costituite per lo sviluppo delle attività agonistiche e/o motorie sociali; a tal fine possono affiliarsi agli enti di promozione sportiva o alle federazioni sportive, ed i rispettivi stati patrimoniali restano separati.

ART. 64.

Le associazioni sportive, come tali, non possono assumere impegni finanziari ed in ogni caso la responsabilità fa carico personalmente al presidente, se deliberata dal consiglio direttivo, o all'associato che ha assunto impegni verso terzi.

ART. 65.

Le associazioni sportive non possono accedere all'istituto per il credito sportivo. Eventuali finanziamenti per specifiche attività possono essere conseguiti esclusivamente tramite il presidente.

Della destinazione e dell'impiego del finanziamento risponde, in sede civile o penale, il presidente dell'associazione.

ART. 66.

L'associazione sportiva si costituisce con atto privato non registrato e deve darsi uno specifico statuto.

L'associazione ha facoltà di riscuotere dai propri associati una quota mensile od annua secondo quanto deliberato dall'assemblea. Essa non può avere scopi di lucro e deve obbligatoriamente reimpiegare eventuali utili di gestione in attività rientranti tra quelle previste dalle proprie norme statutarie.

ART. 67.

Sono organi dell'associazione sportiva:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo, un componente del quale assume l'incarico di tesoriere;
- c) l'assemblea degli associati.

ART. 68.

L'associazione sportiva gode degli stessi benefici fiscali previsti per le società sportive nell'articolo 61 della presente legge, ed è esentata dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi.

CAPO IV.

CENTRI SPORTIVI MILITARI
E MILITARIZZATI

ART. 69.

Le forze armate, i corpi militarizzati e la polizia di Stato devono potenziare, promuovere ed organizzare le attività agonistiche e quelle motorie esclusivamente fra i militari di leva di prima nomina ed il personale in servizio permanente.

ART. 70.

Tutti i militari devono essere messi in condizione di svolgere attività motoria nell'ambito dell'organizzazione militare o in seno alla società o associazione sportiva oppure all'ente di promozione del luogo ove prestano servizio.

ART. 71.

Per lo sviluppo dell'attività agonistica sono costituiti appositi centri sportivi militari nel cui ambito i militari non tesserati come atleti per alcuna società o associazione sportiva o non rientranti nelle previsioni dell'articolo 72 della presente legge, oppure quelli che decidono di rafferarsi per un periodo non inferiore ai tre anni possono svolgere la propria attività sportiva.

I centri sportivi militari possono operare nell'ambito delle federazioni sportive nazionali.

ART. 72.

Gli atleti in servizio di leva tesserati per società o associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali e che hanno conseguito risultati di valore nazionale sono inquadrati in apposite compagnie atleti senza limitazione di nu-

mero, per proseguire la loro preparazione al fine di gareggiare per la società, associazione sportiva o ente di promozione di appartenenza.

Gli altri militari in servizio di leva che già svolgono attività agonistica continuativa a livello non inferiore di quello regionale proseguono a gareggiare per la società o associazione sportiva di appartenenza e sono assegnati a sedi quanto più vicine possibile al loro luogo di residenza civile.

ART. 73.

I Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, ciascuno con apposito capitolo, nel rispettivo stato di previsione della spesa, destinano annualmente specifici fondi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti sportivi, nonché per l'organizzazione di competizioni sportive o per la partecipazione delle rispettive rappresentative ad incontri nazionali ed internazionali riservati ai militari.

ART. 74.

Le attrezzature sportive di proprietà degli enti militari devono esser poste a disposizione delle società ed associazioni sportive che ne fanno richiesta, compatibilmente con le esigenze dell'ente proprietario.

CAPO V.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE ITALIANE ALL'ESTERO

ART. 75.

Gli italiani residenti all'estero possono costituire associazioni sportive che svolgano attività agonistica e/o motoria sociale; dirigenti, soci ed atleti di dette associazioni devono essere di cittadinanza o di nazionalità italiana.

Tali associazioni possono affiliarsi alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva.

ART. 76.

Le associazioni sportive di cui all'articolo precedente sono integralmente equiparate a quelle operanti nel territorio nazionale ed i loro risultati agonistici sono a tutti gli effetti riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali.

ART. 77.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e le federazioni sportive nazionali hanno l'obbligo di stipulare apposite convenzioni con i corrispondenti organi esteri al fine di favorire ed agevolare l'attività delle associazioni sportive di cui all'articolo 75 e degli enti di promozione sportiva operanti all'estero.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e le federazioni sportive nazionali possono nominare propri rappresentanti presso le sedi consolari.

TITOLO V.

IMPIANTI SPORTIVI

ART. 78.

Ogni regione a statuto speciale ed a statuto ordinario deve prevedere con apposita legge l'erogazione di finanziamenti per la costruzione, il riattivamento, la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi.

I contributi, a domanda, devono essere erogati a favore di comuni, consorzi di comuni, società sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti in base alla presente legge che, quali proprietari o gestori degli impianti, ne fanno richiesta.

ART. 79.

Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di programmare un piano di interventi che tenga conto delle realtà sportive esistenti e delle esigenze locali, effettuando, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano, un censimento degli impianti sportivi, della loro funzionalità e delle necessità in relazione all'attività sportiva effettivamente svolta. In base alle risultanze del censimento entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti sportivi esistenti, siano essi pubblici o privati, devono essere resi pienamente agibili e funzionanti.

ART. 80.

Ogni costruzione o riattivamento degli impianti pubblici deve essere obbligatoriamente sottoposto all'approvazione dell'ufficio tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano.

Le opere possono essere progettate e realizzate esclusivamente da tecnici iscritti in appositi elenchi tenuti dall'assessorato regionale allo sport nei quali, a domanda, sono iscritti unicamente progettisti e costruttori prettamente specializzati in strutture sportive.

ART. 81.

Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio nazionale per l'attività motoria sociale o su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano può deliberare interventi straordinari per zone particolarmente carenti di impianti sportivi.

ART. 82.

Le palestre, gli impianti sportivi e le relative attrezzature degli istituti scola-

stici, compatibilmente con le esigenze didattiche, sono poste, a richiesta, a disposizione di società, associazioni ed enti di promozione sportiva presenti nel territorio. Gli oneri derivanti da tale uso di terzi sono a carico, come spese obbligatorie, dell'ente proprietario degli impianti che ha facoltà di chiedere agli utenti una compartecipazione non superiore al trenta per cento del costo orario della gestione.

TITOLO VI.

FINANZIAMENTI

ART. 83.

Fonti di finanziamento dello sport agonistico sono i proventi ricavati dal Totocalcio e da ogni qualsiasi altro concorso pronostici basato su avvenimenti sportivi; tali attività possono essere organizzate solo dal Comitato olimpico nazionale italiano in collaborazione con la federazione sportiva nazionale competente. È vietato l'intervento di altri soggetti in materia, fatta esclusione per l'Unione nazionale incremento razze equine in base a quanto previsto dalla legge che la riguarda. Chiunque organizza, a qualsiasi livello ed in qualsiasi forma e genere, scommesse su avvenimenti sportivi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a venti milioni di lire.

ART. 84.

La gestione del Totocalcio e degli altri concorsi pronostici basati su avvenimenti sportivi, con la eccezione di quelli di competenza dell'Unione nazionale incremento razze equine, è di esclusiva competenza del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il ricavato di tali concorsi, detratto quanto di spettanza delle ricevitorie, è

ripartito in percentuale sulla base della allegata *tabella C*.

ART. 85.

Il Comitato olimpico nazionale italiano ha l'obbligo di utilizzare i proventi ad esso assegnati per finanziare la propria attività, quella delle federazioni sportive nazionali, e dei propri comitati locali, che a loro volta provvedono ad erogare contributi a società ed associazioni sportive unitamente ai comitati locali delle federazioni sportive nazionali.

La ripartizione dei fondi tra gli enti di promozione sportiva riconosciuti e praticanti attività agonistica è effettuata annualmente dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano che determina la percentuale spettante ad ogni singolo ente, sulla base dell'attività da ciascuno effettivamente svolta e verificata.

Le società ed associazioni affiliate agli enti di promozione sportiva possono ottenere contributi dai comitati locali del Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali, purché svolgano attività nell'ambito federale.

ART. 86.

Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del finanziamento e dell'organizzazione del consiglio nazionale per l'attività motoria sociale è aperto un'apposito capitolo per un importo annuale non inferiore a due miliardi di lire a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, e successivamente rivalutato in base agli indici ISTAT.

ART. 87.

L'attività motoria sociale in sede locale è finanziata mediante interventi e contributi degli assessorati allo sport dei co-

muni in base alle modalità previste dal Capo II del titolo II della presente legge.

I fondi sono iscritti nel bilancio di previsione della spesa del comune e conferiti dall'ente regione competente per territorio.

I comuni altresì possono prevedere spese per iniziative di carattere sportivo.

ART. 88.

Ogni regione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve approvare una legge per definire le linee di intervento finanziario nel campo dell'attività motoria sociale ed agonistica, ovvero aggiornare quelle già esistenti.

Le regioni concedono contributi e finanziamenti agli enti di promozione sportiva, alle società ed alle associazioni sportive operanti nel territorio di propria competenza, ai comuni; i fondi concessi devono essere utilizzati per l'attività agonistica, per quella motoria sociale, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per lo svolgimento di corsi di preparazione tecnica e per ogni altra iniziativa attinente alla materia oggetto della presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 89.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato olimpico nazionale italiano, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva hanno l'obbligo di adeguare le proprie strutture secondo le norme previste dalla presente legge.

ALLEGATO A.

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

(articoli 30 - 41)

- 1) Aeroclub d'Italia (Ae.C.I.)
- 2) Automobile club d'Italia (A.C.I.)
- 3) Federazione italiana di atletica leggera (F.I.D.A.L.)
- 4) Federazione italiana baseball e softball (F.I.B.S.)
- 5) Federazione italiana della caccia (F.I.d.C.)
- 6) Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.)
- 7) Federazione italiana canottaggio (F.I.C.)
- 8) Federazione ciclistica italiana (F.C.I.)
- 9) Federazione italiana cronometristi (F.I.C.)
- 10) Federazione ginnastica d'Italia (F.G.I.)
- 11) Federazione italiana golf (F.I.G.)
- 12) Federazione italiana hockey e pattinaggio (F.I.H.P.)
- 13) Federazione italiana lotta, pesistica e judo (F.I.L.P.J.)
- 14) Federazione medico sportiva italiana (F.M.S.I.)
- 15) Federazione motociclistica italiana (F.M.I.)
- 16) Federazione italiana motonautica (F.I.M.)
- 17) Federazione italiana nuoto (F.I.N.)
- 18) Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.)
- 19) Federazione italiana pallavolo (F.I.P.A.V.)
- 20) Federazione italiana pentathlon moderno (F.I.P.M.)
- 21) Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (F.I.P.S.A.S.)
- 22) Federazione pugilistica italiana (F.P.I.)
- 23) Federazione italiana rugby (F.I.R.)
- 24) Federazione italiana scherma (F.I.S.)
- 25) Federazione italiana sci nautico (F.I.S.N.)
- 26) Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.)
- 27) Federazione italiana sport del ghiaccio (F.I.S.G.)
- 28) Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.)
- 29) Federazione italiana tennis (F.I.T.)
- 30) Unione italiana tiro a segno (U.I.T.S.)
- 31) Federazione italiana tiro a volo (F.I.T.A.V.)
- 32) Federazione italiana vela (F.I.V.)
- 33) Federazione italiana hockey su prato (F.I.H.s.P.)
- 34) Federazione italiana tiro con l'arco (F.I.T.Arco)
- 35) Federazione italiana gioco handball (F.I.G.H.)
- 36) Federazione italiana tennistavolo (F.I.Te.T.)
- 37) Unione bocciofila italiana (U.B.I.)

ALLEGATO B.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

(articoli 46 - 51)

- 1) A.C.S.I. — Associazione centri sportivi italiani
- 2) A.I.C.S. — Associazione italiana cultura e sport
- 3) C.N.S. Fiamma — Centro nazionale sportivo 'Fiamma'
- 4) C.S.A.In. — Centri sportivi aziendali industriali
- 5) C.N.S. Libertas — Centro nazionale sportivo 'Libertas'
- 6) C.S.E.N. — Centro sportivo educativo nazionale
- 6) C.S.I. — Centro sportivo italiano
- 8) C.U.S.I. — Centro universitario sportivo italiano
- 9) E.N.D.A.S. — Ente nazionale democratico di azione sociale
- 10) U.I.S.P. — Unione italiana sport popolare
- 11) P.G.S. — Polisportive giovanili salesiane
- 12) U.S. ACLI — Unione sportiva ACLI
- 13) M.S.P. — Movimento sportivo popolare.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C.

	Anno entrata in vigore della legge	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	5° anno successivo
– Montepremi	38	40	42	42	42	42
– Imposta unica Stato	20	16	12	8	4	—
– CONI	27	29	31	33	35	37
– Credito sportivo	4	4	4	5	6	6
– Spese di gestione	8	8	8	8	8	8
– Enti di promozione sportiva riconosciuti che svolgono attività agonistica	3	3	3	4	5	7